



Assicurazioni - agenzie in gestione libera (UNAPASS)

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

PensPlan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

FONDO NAZIONALE DI CATEGORIA: /

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
/ ¹	/	2% ³	retribuzione utile al calcolo del TFR	2% ³	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 100% ^{1,2}	retribuzione utile al calcolo del TFR

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

³ CCNL 05/07/2007 e CCNL 20/11/2014. "oppure b) 1% a carico dell'Impresa e 0,25% a carico del lavoratore".

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENTO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/06/2006	31/12/2006	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2% ¹	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2007	04/07/2007	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 100% ^{1,2}	retribuzione utile al calcolo del TFR
05/07/2007	ad oggi	2% ³	retribuzione utile al calcolo del TFR	2% ³	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 100% ^{1,2}	retribuzione utile al calcolo del TFR

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

³ CCNL 05/07/2007 e CCNL 20/11/2014. "oppure b) 1% a carico dell'Impresa e 0,25% a carico del lavoratore".

Opzioni quota lavoratore

Dal 01/01/2007 l'art. 8, c. 2 del D.Lgs. 252/2005 prevede la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

CCNL 05/07/2007 e CCNL 20/11/2014. "In ogni caso è facoltà del lavoratore versare fino ad un massimo del 9% della propria retribuzione utile per il calcolo del TFR. "

LABORFONDS

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/01/2007	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

* Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Destinatari

FONDO NAZIONALE DI CATEGORIA: /

Al fine di individuare le tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo fare riferimento a quanto previsto dallo Statuto e alla Nota informativa.

LABORFONDS

Dal 01/06/2006 possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE
CCNL 12/12/2001

In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro l'agente è tenuto a corrispondere al lavoratore un trattamento di fine rapporto secondo le norme contenute nella legge 29 maggio 1982, n. 297.

VICENDE CONTRIBUTIVE

- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE AGENZIE DI ASSICURAZIONE IN GESTIONE LIBERA (UNAPASS)

Indice:

20/11/2014 CCNL Verbale di accordo
04/02/2011 CCNL Accordo di rinnovo
05/07/2007 CCNL Accordo di rinnovo
12/12/2001 CCNL Testo definitivo

20/11/2014

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 20/11/2014, tra l'ANAPA, l'UNAPASS, e la FIBA-CISL, la FISAC-CGIL, la FNA, la UILCA, si è sottoscritto il seguente testo, a valere come rinnovo del CCNL per i Dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in gestione libera, scaduto il 31/12/2011.
Il presente CCNL decorre dall'1/1/2012 e scadrà il 31/12/2015.

TITOLO XXIV - Fondo pensione complementare nazionale Art. 74 Istituzione del Fondo di Previdenza Complementare

1. Le Parti riaffermano l'opportunità di istituzione o adesione ad un Fondo pensione complementare chiuso.
2. Si conviene che, nelle more di quanto indicato al comma precedente, viene concordata l'adesione ad un Fondo pensione negoziale aperto, con le procedure d'uso.
3. Le Parti si danno atto che quanto concordato nel verbale redatto e sottoscritto in sede ministeriale il 12/4/2007, in particolare ai punti 9 e 13, esaurisce definitivamente ogni rivendicazione relativa ai c.d. mancati versamenti degli agenti per la previdenza complementare.

Art. 75 Contribuzione al Fondo pensione negoziale aperto

1. La contribuzione ai Fondi Pensione, di cui al precedente art. 74, è determinata con riferimento alla retribuzione utile per il calcolo del TFR ed è stabilita nelle seguenti misure alternative, a scelta del lavoratore:
 - a) 2% a carico dell'Impresa e 2% a carico del lavoratore, oppure
 - b) 1% a carico dell'Impresa e 0,25% a carico del lavoratore.
2. In ogni caso è facoltà del lavoratore versare fino ad un massimo del 9% della propria retribuzione utile per il calcolo del TFR.
3. Sarà inoltre destinata al Fondo pensione negoziale aperto cui il lavoratore abbia aderito una quota del TFR pari ai seguenti valori:
 - a) per i lavoratori senza anzianità contributiva obbligatoria alla data del 28/4/1993, il 100%;
 - b) per tutti gli altri, il 50%, con facoltà per tali lavoratori di destinare al Fondo l'intero TFR.

04/02/2011

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 4/2/2011, tra il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione SNA, l'Unione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione UNAPASS, e la Federazione Italiana Bancari e Assicurativi FIBA-CISL, la Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito FISAC-CGIL, la Federazione Nazionale Assicuratori FNA, la UIL Credito Esattorie e Assicurazioni UILCA si è sottoscritto per asseverazione il seguente testo, a valere come rinnovo del CCNL per i Dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in gestione libera, scaduto

il 31/12/2008, da sottoporre a ratifica dei competenti Organi statutari.
Il presente CCNL decorre dall'1/1/2009 e scadrà il 31/12/2011.

Art. 70 Istituzione del Fondo di Previdenza Complementare

1. Le Parti riaffermano l'opportunità di istituzione o adesione ad un Fondo pensione complementare chiuso.
2. Fermo restando quanto previsto dai diversi accordi vigenti fra le OO.MM. ed UNAPASS, si conviene che, nelle more di quanto indicato al comma precedente, viene concordata l'adesione ad un Fondo pensione negoziale aperto, con le procedure d'uso. A tal fine viene istituita una Commissione composta da 4 soggetti per le OO.SS. e 4 per SNA. Entro 18 mesi dall'avvio del Fondo negoziale aperto, le Parti si incontreranno per dar seguito all'obiettivo di cui al 1° comma.
3. Le Parti si danno atto che quanto concordato nel verbale redatto e sottoscritto in sede ministeriale il 12/4/2007, in particolare ai punti 9 e 13, esaurisce definitivamente ogni rivendicazione relativa ai c.d. mancati versamenti degli agenti per la previdenza complementare.
- Nota a verbale -
 1. SNA riafferma la necessità di valutare prioritariamente la possibilità di aderire al Fondo ex-Anagina (Piccole e Medie Imprese), sulla base degli Statuti i cui testi erano già stati definiti, ancorché non sottoscritti; tale adesione avverrebbe previo accertamento della sussistenza delle relative condizioni, accertamento da esperire congiuntamente con gli Organi di gestione di tale Fondo.

05/07/2007

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 5/7/2007, tra il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione (SNA), l'Unione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione (UNAPASS) e la Federazione Italiana Bancari e Assicurativi (FIBA-CISL), la Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (FISAC-CGIL), la Federazione Nazionale Assicuratori (FNA), la UIL Credito Esattorie e Assicurazioni (UILCA), si è preso atto del verbale d'intesa per il rinnovo del CCNL per il personale delle agenzie di assicurazione in gestione libera (normativo ed economico) del 25/5/2001, scaduto il 31/12/2004, concordata presso il Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale in data 12/4/2007 e si sono concordate le ulteriori modifiche al testo del contratto collettivo, salvo la ratifica dei competenti Organi statutari.

Il presente accordo decorre dall'1/1/2005 e scadrà il 31/12/2008 per la parte normativa ed il 31/12/2006 per la parte economica.

TITOLO XXIV - Fondo Pensione Complementare Nazionale **Art. 62 Istituzione del Fondo di Previdenza Complementare**

1. Le Parti riaffermano l'opportunità di istituzione o adesione ad un Fondo pensione complementare chiuso.
2. Fermo restando quanto previsto dai diversi accordi vigenti fra le OO.SS. ed UNAPASS, si conviene che, nelle more di quanto indicato al comma precedente, viene concordata l'adesione ad un Fondo pensione negoziale aperto, con le procedure d'uso. A tal fine viene istituita una Commissione composta da 4 soggetti per le OO.SS. e 4 per SNA. Entro 18 mesi dall'avvio del Fondo negoziale aperto, le Parti si incontreranno per dar seguito all'obiettivo di cui al 1° comma.
3. Le Parti si danno atto che quanto concordato nel verbale redatto e sottoscritto in sede ministeriale il 12/4/2007, in particolare ai punti 9 e 13, esaurisce definitivamente ogni rivendicazione relativa ai c.d. mancati versamenti degli agenti per la previdenza complementare.
- Nota a verbale -
 1. SNA riafferma la necessità di valutare prioritariamente la possibilità di aderire al Fondo ex-Anagina (Piccole e Medie Imprese), sulla base degli Statuti i cui testi erano già stati definiti, ancorché non sottoscritti; tale adesione avverrebbe previo accertamento della sussistenza delle relative condizioni, accertamento da esperire congiuntamente con gli Organi di gestione di tale Fondo.

Art. 63 Contribuzione al Fondo pensione negoziale aperto

1. La contribuzione al Fondo Pensione negoziale aperto, di cui al precedente art. 62, è determinata con riferimento alla retribuzione utile per il calcolo del TFR ed è stabilita nelle seguenti misure alternative, a scelta del lavoratore:
 - a) 2% a carico dell'Impresa e 2% a carico del lavoratore, oppure

- b) 1% a carico dell'Impresa e 0,25% a carico del lavoratore.
2. In ogni caso è facoltà del lavoratore versare fino ad un massimo del 9% della propria retribuzione utile per il calcolo del TFR.
3. Sarà inoltre destinata al Fondo pensione negoziale aperto cui il lavoratore abbia aderito una quota del TFR pari ai seguenti valori:
- a) per i lavoratori senza anzianità contributiva obbligatoria alla data del 28/4/1993, il 100%;
 - b) per tutti gli altri, il 50%, con facoltà per tali lavoratori di destinare al Fondo l'intero TFR.

12/12/2001

Fondo pensione complementare nazionale

Art. 45 bis

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare e preso atto delle importanti modificazioni apportate al D.Lgs. n. 124/1993 sulla disciplina di forme pensionistiche complementari, si concorda di istituire una forma pensionistica complementare a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale da attuare mediante costituzione del Fondo pensione complementare nazionale al fine di contribuire a realizzare un più elevato livello di copertura previdenziale. Il Fondo è disciplinato dalle norme di seguito riportate.

Art. 45 ter

La contribuzione al Fondo pensione complementare nazionale è determinata con riferimento alla retribuzione assunta come base per il calcolo del t.f.r. ed è stabilita nelle seguenti misure:

- 2 (due) % a carico dell'impresa;
- 2 (due) % a carico del lavoratore;
- 2 (due) % derivante dalla quota del t.f.r. maturando.

Per i lavoratori di nuova assunzione, senza anzianità contributiva alla data del 28 aprile 1993, la quota di prelievo del t.f.r. è pari al 100%.
